

Istituto di formazione sui diritti umani dell'Ordine degli Avvocati di Parigi

Sotto l'Alto Patronato dell'UNESCO e dell'Ordine degli Avvocati di Parigi

Istituto europeo degli avvocati per i diritti umani

Comunicato stampa dell'IDHBP e dell>IDHAE

SECONDO LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI, IL CONFINAMENTO FORZATO GENERALE È LEGALE?

Il mancato rispetto del principio di proporzionalità da parte della Francia.

"Sapere cosa bisogna fare fa sparire la paura." Rosa Parks (1913 – 2005)

Data: 3 maggio 2020

Pubblicazione del rapporto redatto dagli specialisti dei diritti fondamentali che chiedono la fine del confinamento forzato generale (CFG) e di altre violazioni delle libertà civili, e nel contempo adottando misure sanitarie commisurate alla pandemia.

Il decreto del 16 marzo 2020 e la legge del 23 marzo 2020, che organizza l'emergenza sanitaria in Francia, sono stati analizzati in dettaglio dagli Istituti per i diritti umani, dall'Ordine degli Avvocati di Parigi e dagli avvocati europei (IDHBP e IDHAE). Il loro rapporto, pubblicato il 3 maggio 2020 sui loro siti web ;

- idhbp.org
- idhae.fr

conclude che il meccanismo porta a gravi violazioni dei diritti fondamentali applicabili in Francia.

Destinato a combattere la pandemia del coronavirus. Queste restrizioni alle libertà civili sono presumibilmente provvisorie, ma il rapporto avverte i cittadini delle minacce che rappresentano per la democrazia trasformando un regime di eccezione nella regola, senza che questo si adatti alla protezione delle persone più fragili.

IDHBP - Association de la loi de 1901 - N° SIRET : 525 390 092 00019
Siège social : 57 Avenue Bugeaud 75116 Paris - France
contact@idhbp.org

La mancanza di proporzionalità delle violazioni dei diritti fondamentali le rende illegali.

Gli esperti legali, che hanno analizzato i testi sullo stato di emergenza sanitaria, si interrogano sulla loro compatibilità con il principio di proporzionalità. In diritto internazionale, il principio di proporzionalità, limita e controlla il potere degli Stati ed è inclusa sia nella Convenzione europea per la salvaguardia delle libertà fondamentali (CEDU) del 1950, sia nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) del 7 dicembre 2000, che nel Patto internazionale sui diritti civili e politici (CIDCP).

La deroga e le misure che ne derivano, possono essere considerate illegittime qualora lo Stato non l'ha dichiarato ai Segretari Generali del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite, come nel caso della Francia.

Per mettere in discussione la proporzionalità del dispositivo, il documento mette a confronto le decisioni prese in altri paesi europei come la Germania, la Svizzera e la Svezia, i cui sistemi hanno avuto un impatto molto minore sulle libertà, mentre il numero di decessi dovuti all'epidemia rimane inferiore a quello della Francia, in rapporto alla popolazione. La giustificazione della misura radicale adottata dalla Francia è quella di una cultura latina della popolazione ritenuta "indisciplinata" e "tattile". Non può giustificare, in una società democratica, la notevole entità delle violazioni dei diritti fondamentali. Infatti, dal principio dell'indivisibilità di questi diritti deriva che il diritto alla vita ha senso solo se permette di esercitare pienamente gli altri diritti, che sono legati alla dignità umana. Per questo René Cassin, uno dei principali redattori della Dichiarazione universale del 10 dicembre 1948, affermava: “ **Il diritto alla vita, sì, ma non una vita qualsiasi!** ”.

L'emergenza sanitaria non dispensa da un efficace controllo di proporzionalità o dal ricorso ad una consulenza legale ad hoc.

Lo Stato ha deciso di affidarsi esclusivamente agli scienziati per valutare il rischio sanitario e definire il proprio dispositivo. Tuttavia, avrebbe dovuto anche chiedere agli esperti legali di valutare il rischio di violazione dei diritti fondamentali. L'assenza di questa doppia valutazione ha impedito il controllo di proporzionalità del CFG.

In Germania, i giuristi, il cui ruolo è centrale, sono molto attenti a garantire il rispetto delle libertà, in particolare affinché le misure adottate per combattere la pandemia non turbino l'equilibrio istituzionale. Per questo motivo il governo federale non aveva mai sollevato la possibilità di ricorrere allo stato di emergenza. In Francia, il governo non ha voluto valutare i rischi legali associati all'introduzione del CFG. Né ha consultato gli organi competenti in materia di tutela dei diritti fondamentali, come la Commissione Consultiva Nazionale per i Diritti Umani (CNCDH), il Difensore dei Diritti o esperti specializzati in diritti fondamentali (insegnanti o avvocati).

La legge d'emergenza sanitaria e le misure di confinamento generalizzate mettono a repentaglio i diritti fondamentali.

Nemmeno gli scienziati avevano chiesto il CFG! Inizialmente, nei suoi pareri del 12 e 14 marzo 2020, il Consiglio Scientifico ha raccomandato il contenimento solo per le persone a rischio, a partire da in modo "adattato", soprattutto per "persone di età superiore ai 70 anni e fragili dal punto di vista medico". Il suo obiettivo era quello di alleviare i servizi di rianimazione francesi, riducendo il numero di forme di gravi condizioni che richiedono un soggiorno in terapia intensiva. Tuttavia, il 16 marzo, il CFG è stato applicato a tutta la popolazione, con l'approvazione del Consiglio Scientifico. Questo meccanismo, rafforzato dalla legge del 23 marzo 2020, sta attuando uno "stato di emergenza sanitaria", più grave del precedente. **Applicabile fino al 1° aprile 2021**, la legge prevede che lo stato di emergenza sia dichiarato con decreto del Consiglio dei Ministri in tutto o parte del territorio, "in caso di disastro sanitario che, per sua natura e gravità, metta in pericolo tutto o parte del territorio, la salute della popolazione" (e non "la vita della nazione" come previsto dalle convenzioni internazionali).

Tuttavia, l'isolamento dei più fragili, unito ad altre misure e applicato **nel rispetto della dignità delle persone interessate** (*priorità al consenso, rischio certificato dal punto di vista medico senza criteri di età, contatto sicuro con pochi parenti, libera circolazione al di fuori dei gruppi, luoghi dedicati e piacevoli per le persone che non possono rimanere a casa, garanzia di un impiego, aiuto materiale se necessario, ecc.*) **sembrava essere la risposta più proporzionata**. La scelta del CFG ha portato a la violazione della libertà di movimento e del diritto alla vita privata e familiare, puniti con pene di reclusione, che sono a loro volta contrarie alle libertà garantite dalla Costituzione. Il rapporto elenca le violazioni dei diritti fondamentali, il che è impressionante. Il CFG, anche se dichiarato provvisorio, ha così messo la Francia in un regime di eccezione, consentendo l'adozione di molte misure che aggravano ulteriormente le violazioni dei diritti fondamentali.

Ripristinare le libertà civili per combattere la pandemia e preservare la democrazia.

È ora urgente, nonostante e a causa degli immensi danni, fare tutto il possibile per ripristinare la democrazia. Come non ricordare che la Dichiarazione universale dei diritti del 1948 fu adottata in risposta agli attacchi alla dignità umana e alla democrazia perpetrati durante la seconda guerra mondiale?

Infatti, permettere all'esecutivo di governare senza alcun controllo dei cittadini non può che peggiorare la situazione e aggiungere ulteriori pericoli. La Francia ha vissuto questa situazione dopo gli attentati del 2015. Le deroghe generate dallo stato di emergenza tendono a essere inserite in modo permanente nell'arsenale legislativo, come nel caso dell'emergenza dello stato di sicurezza.

L'introduzione di un sistema di deroga incontrollata non è una risposta all'emergenza sociale, ecologica o economica che può seguire l'emergenza sanitaria. Al contrario, queste sfide richiedono una mobilitazione libera, consapevole e volontaria di tutta la popolazione e delle sue istituzioni. Ciò richiede una riappropriazione dei diritti fondamentali da parte degli individui.

A tal fine, il rapporto raccomanda che :

1°/ Il **CFG dettato dal panico, sia completamente abbandonato**, il prima possibile.

2°/ Si assicuri una **protezione efficace per le persone a rischio nel rigoroso rispetto dei loro diritti** (priorità del consenso, rischio certificato dal punto di vista medico, nessun criterio di età, ecc.) predeterminato...).

3°/ La **legge sull'emergenza sanitaria sia abrogata**, in quanto non è necessaria (se necessario, il diritto interno e la CEDU permette delle restrizioni ai diritti fondamentali, al fine di raggiungere obiettivi legittimi e necessari, proporzionati, senza ricorrere a una tale legge).

4°/ **Le misure adottate in applicazione dello stato di emergenza siano tutte abolite**, se necessario, a beneficio di altre misure, adottate attraverso vie legali ordinarie, tenendo conto delle esigenze della salute pubblica e dei diritti e delle libertà fondamentali.

BASI LEGALI

- **Art. 15, comma 1 e 3, CEDU : deroga in caso di stato d'urgenza**

1. In caso di guerra o in caso di altro **pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.**

3. Ogni Alta Parte contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene informato nel modo più completo il Segretario generale del Consiglio d'Europa sulle misure prese e sui motivi che le hanno determinate. Deve ugualmente informare il Segretario generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure cessano d'essere in vigore e in cui le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

- **Art. 52, comma 1, CDFUE : Portata e interpretazione dei diritti e dei principi**

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e **rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale** riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

- **Art. 4 , comma 1, 2 e 3, CIDCP :**

1. In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l'esistenza della nazione e venga proclamato con atto ufficiale, gli Stati parti del presente Patto possono prendere misure le quali derogano agli obblighi imposti dal presente Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga, e purché tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sull'origine sociale.

2. La suddetta disposizione non autorizza alcuna deroga agli articoli 6, 7, 8 (par. 1 e 2), 11, 15, 16 e 18.

3. Ogni Stato parte del presente Patto che si avvalga del diritto di deroga deve informare immediatamente, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, gli altri Stati parti del presente Patto sia delle disposizioni alle quali ha derogato sia dei motivi che hanno provocato la deroga. Una nuova comunicazione deve essere fatta, per lo stesso tramite, alla data in cui la deroga medesima viene fatta cessare.